



# **Città di Cuorgnè**

Città Metropolitana di Torino

## **Regolamento ISEE: CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 159 DEL 5/12/2013**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2016

## Sommario

<b>CAPO I - PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
Art. 1: Oggetto .....	3
Art. 2 Campo di applicazione .....	3
<b>CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA .....</b>	<b>4</b>
Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE ( Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica) .....	4
Art. 4 - Nucleo familiare .....	4
Art. 5 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) .....	5
Art. 6 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) .....	5
Art. 7 - Scala di equivalenza.....	5
Art. 8 - Tipologie di ISEE.....	6
<b>CAPO III - PROCEDIMENTI .....</b>	<b>6</b>
Art. 9 - Autocertificazione ISEE .....	6
Art. 10 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità.....	7
Art. 11 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.....	7
Art. 12 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio.....	8
<b>CAPO IV -CONTROLLI.....</b>	<b>8</b>
Art. 13 – Premesse .....	8
Art. 14 - Oggetto dei controlli dell'Ente.....	8
Art. 15 - Forme e modi dei controlli .....	9
Art. 16–Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo.....	11
Art. 17 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate.....	12
Art. 18 - Norme finali .....	12

## **CAPO I - PREMESSA**

### ***Art. 1 - Oggetto***

1. Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Cuornè, nonché alle prestazioni di cui al successivo art.2.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87.
3. Il presente atto disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

### ***Art. 2 Campo di applicazione***

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di determinati requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti (art. 1 D.P.C.M. 159/2013).
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni dell'Ente che hanno quale caratteristica primaria di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica.
4. Le prestazioni assoggettate all'ISEE di cui al comma 1 sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:
  - contributi per il pagamento della tariffa del servizio di trasporto scolastico;
  - contributi per il pagamento della tariffa del servizio di mensa scolastica;
  - contributi per il pagamento delle tariffe del servizio di asilo nido;
  - esenzione pagamento quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le situazioni non ricomprese dalle esenzioni previste dalla Regione Piemonte;
  - tutti gli altri contributi autonomi o mediati da altre amministrazioni centrali o periferiche che lo prevedano;
  - altri eventuali servizi ad oggi non ricompresi per i quali l'Amministrazione C.le ritenga per la loro natura di ricomprenderli nell'ambito di applicazione dell'ISEE.

## **CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

### ***Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE ( Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)***

1. Ogni cittadino che intenda avvalersi delle prestazioni indicate all'art. 2 del presente regolamento, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
3. Il cittadino può presentare la dichiarazione sostitutiva unica presso i centri di Assistenza Fiscale Abilitati o direttamente all'INPS in via telematica.
4. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
5. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
6. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 4, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
7. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 5, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 6.

### ***Art. 4 - Nucleo familiare***

**(art. 3 DPCM 159/2013)**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, come indicato all'art. 3 del DPCM 159/2013, fatto salvo quanto stabilito dal predetto articolo.

### ***Art.5 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)***

**(art. 4 DPCM 159/2013)**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare come stabilito all'art. 4 del DPCM 159/2013.

### ***Art. 6 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)***

**(art. 5 DPCM 159/2013)**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie, come stabilito all'art. 5 del DPCM 159/2013.

### ***Art. 7 - Scala di equivalenza***

Allegato 1 DPCM 159/2015

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4, del presente regolamento, sono i seguenti:

<b>Numero componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e).

### ***Art. 8 - Tipologie di ISEE***

(artt. 6, 7, 8, 9 DPCM 159/2013)

1. L'ISEE differisce, sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del D.PCM 159/2013, limitatamente alle seguenti prestazioni:
  - a) Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria – ISEE socio-sanitario (art. 6 DPCM 159/2013)
  - b) Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, in presenza di genitori non conviventi – ISEE minorenni (art. 7 DPCM 159/2013)
  - c) Prestazioni per il diritto allo studio universitario – ISEE universitario (art. 8 DPCM 159/2013)
2. L'ISEE in corso di validità può essere sostituito da analogo indicatore definito "ISEE CORRENTE" calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito della variazione della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del DPCM 159/2013. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione.
3. L'ISEE corrente potrà essere richiesto dai competenti uffici come elemento di valutazione nel caso di istanza di riduzione tariffe in deroga all'ISEE.

## **CAPO III - PROCEDIMENTI**

### ***Art. 9 - Autocertificazione ISEE***

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n°

47 del 27/03/2012).

2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di far produrre al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta.

3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel successivo capo IV.

### ***Art. 10 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità***

1. I procedimenti di cui al presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo, da parte del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S. 38, secondo le procedure definite dallo stesso e su istanza degli interessati, in ordine alle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3, comma 3, del DPCM n. 159/2013, ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) del DPCM n. 159/2013, per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU e possono essere richiesti in sede di controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale.

### ***Art. 11 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione***

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo; il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per le prestazioni di cui all'art. 2, secondo quanto stabilito di seguito:

- a) per i procedimenti che prevedano l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;
- b) per i procedimenti sui servizi scolastico-educativi, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico.

2. Il Comune può richiedere una DSU aggiornata, nel caso di variazione del nucleo.
3. La Giunta Comunale è competente in ordine alla disciplina relativa all'inizio di validità dei benefici con riferimento alle singole prestazioni.

### ***Art. 12 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio***

1. I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni, la decorrenza del beneficio in relazione alle singole prestazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie, e ferme restando le programmazioni consortili per garantire politiche tariffarie omogenee e di ambito.

## **CAPO IV -CONTROLLI**

### ***Art. 13 - PREMESSE***

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

Il Comune di Cuornè esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino.

### ***Art. 14 - Oggetto dei controlli dell'Ente***

1. Ogni Settore/Servizio esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'art. 10, commi 7 e 8 del DPCM 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) la condizione di abbandono/estraneità qualora ricorra;
- e) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- f) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- g) le seguenti componenti reddituali:
  - redditi esenti da imposta;
  - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
  - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti
  - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
  - il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
  - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
  - l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- h) il valore del canone di locazione annuo;
- i) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- j) le componenti del patrimonio immobiliare;
- k) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- l) le donazioni, anche parziali, di cespiti;
- m) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

### ***Art. 15 - Forme e modi dei controlli***

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
  - a) tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
  - b) conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;

- c) proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- d) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, come definito da atto del dirigente, è comunque attribuito al dirigente un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri uffici. Il responsabile del procedimento invia all'interessato idonea comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90. In caso di necessità di integrazioni l'interessato medesimo viene invitato a presentare osservazioni, in un'ottica di partecipazione al procedimento, anche con le modalità di cui all'art 10 bis della medesima legge 241/90. L'ufficio preposto provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci;

3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati ritenute utili.

4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente capo sulle dichiarazioni sostitutive possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

6. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

7. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione del 5%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale.

8. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
  - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data.
  - c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

### ***Art. 16-Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo***

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni al Comando Polizia Municipale dell'ente per il successivo inoltro all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
3. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE. Nei casi in cui la variazione del valore ISEE comporti l'esclusione dalla prestazione agevolata, il dirigente/responsabile di servizio dovrà adottare un provvedimento di sospensione del beneficio. Il dirigente del settore/ responsabile del servizio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, si procederà alla richiesta di recupero crediti all'ufficio comunale preposto.
4. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
5. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa

grave.

### ***Art. 17 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate***

1. L'Amministrazione Comunale si avvale, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, di convenzioni o protocolli operativi con il Ministero dell' Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
3. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate procedono alla revoca del beneficio anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo dalla Guardia di Finanza.

### ***Art. 18 - Norme finali***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

\*\*\*\*\*